

CENSIMENTO PRESENZA AMIANTO

In attuazione a quanto previsto dalla LR 17/2003 la Regione Lombardia con Delibera n. 8/1526 ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) che prevede un censimento per rilevare la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province. A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, almeno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre. Il DM 6/9/1994 affida al proprietario di un edificio e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, l'attuazione di un programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto, nonché la responsabilità di valutarne il rischio. In particolare il proprietario è obbligato a:

- Verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- Intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale qualificato redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

SEGNALAZIONI PER PRESENZA AMIANTO

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e ARPA Lombardia hanno predisposto un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici che definisce anche le competenze degli Enti deputati al controllo.

Le segnalazioni della presenza di amianto in coperture, coibentazioni e/o rivestimenti murari interni) da parte dei cittadini dovranno essere inviate al Comune, il quale provvede a richiedere al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi sia stata la segnalazione, di fornire la documentazione prevista dal DM 6/9/1994 e le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) pubblicato sul BURL della Regione Lombardia 2° supplemento straordinario al n.3 del 17/1/2006. Unitamente alla documentazione di cui sopra, dovrà essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale. La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad esempio tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra). Qualora non esistesse alcuna documentazione il proprietario o l'amministratore dovrà attivare tutte le procedure descritte in precedenza e fornire il risultato della valutazione all'Ente richiedente. Il Comune provvede a trasmettere la documentazione all'ASL per il censimento. In casi particolari l'ASL in collaborazione con ARPA potrà eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari. Il proprietario del manufatto, ai sensi del DM 6/9/1994 terrà monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alle valutazioni precedenti.

SEGNALAZIONI PER MANOMISSIONE IN ATTO

In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell'ASL attivare le verifiche del caso coinvolgendo Comune, Arpa e Provincia per le rispettive competenze.

SEGNALAZIONE RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTE AMIANTO

La segnalazione verrà gestita dal Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.